

### OGGETTO: Esoneri contributivi 2018. Le novità nel DDL Bilancio 2018

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo fornirLe le misure previste dal Governo nel Disegno di Legge di Bilancio 2018, al fine di ridurre l'esonero contributivo per l'anno 2018. Sul punto, la Manovra si muove su due binari:

- un **esonero generalizzato su tutto il territorio nazionale**, in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, lavoratori che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- e uno specifico per le **aree del Mezzogiorno**, che sarebbe la proroga dell'attuale "Bonus Sud".

Vediamo di cosa si tratta.

#### Esonero contributivo nazionale

È nostra cura metterLa al corrente, che, dal 1° gennaio 2018, il DDL Bilancio 2018 introduce una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente **a tempo indeterminato a tutele crescenti**, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, effettuate a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, di soggetti aventi **meno di 35 anni di età**, ovvero **meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019**.



Osserva

Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti **non abbiano avuto** (neanche con altri datori) **precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato**; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono una causa ostativa. Vale la pena evidenziare che nel testo della norma non è possibile rinvenire il famoso requisito della disoccupazione di 6 mesi precedenti l'assunzione che ha caratterizzato tutti gli incentivi contributivi da ormai 4 anni a questa parte, escludendo pertanto tutti i lavoratori che abbiano avuto nella loro carriera lavorativa un contratto a tempo indeterminato. È dunque facile intuire che la fruibilità dell'esonero messo in campo dal governo è pressoché limitato a chi non ha mai avuto un rapporto di lavoro o comunque a chi è stato impiegato con contratti di lavoro diversi da quello indeterminato.

Dunque, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, **non abbiano compiuto il trentesimo anno di età**, e non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L'incentivo è rivolto in favore dei **datori di lavoro del settore privato**. Dall'ambito di applicazione sono **escluse le assunzioni di dirigenti**.



Nota Bene

Tuttavia, limitatamente alle assunzioni effettuate **entro il 31 dicembre 2018**, l'esonero è riconosciuto ai soggetti che **non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età**.

Pertanto, l'ambito soggettivo viaggia su due binari:

1. **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018** è possibile assumere con l'agevolazione giovani di età pari o inferiore a 34 anni e 364 giorni (35 anni non compiuti);
2. **dal 1° gennaio 2019** è possibile assumere con l'agevolazione solo giovani di età pari o inferiore a 29 anni e 364 giorni (30 anni non compiuti).

L'esonero, riconosciuto su base mensile per un periodo **massimo di trentasei mesi**, è del **50%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.



Il limite massimo di importo è pari a **3.000 euro su base annua** (per un totale di 9.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 250 (euro 3.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,22 (euro 3.000/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

È bene specificare, inoltre, che l'agevolazione rimane "in capo" al lavoratore; nel senso che laddove il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, **il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione**, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Venendo alle condizioni e requisiti da rispettare, oltre al vincolo di dover assumere lavoratori che non siano stati **mai occupati a tempo indeterminato** con il medesimo o con altro datore di lavoro, vengono confermati i principi generali di fruizione degli incentivi di cui **all'articolo 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150**.



Altro requisito da rispettare riguardo l'obbligo per i datori di lavoro di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi**, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Infatti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con la nuova agevolazione, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Oltre ai rapporti a tempo indeterminato, l'esonero contributivo trova applicazione per i **contratti di apprendistato professionalizzante** solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di **prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto**, sempre che quest'ultima inizi **dopo il 31 dicembre 2017** e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il **trentesimo anno di età** alla data di inizio della prosecuzione. In tale fattispecie, la riduzione è riconosciuta per un **periodo massimo di 12 mesi**, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si applicano i criteri e le esclusioni di cui ai precedenti commi da 4 a 6.



L'esonero si applica altresì nei casi di **conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.

L'esonero **non** si applica, invece, ai **rapporti di lavoro domestico** e ai **rapporti di apprendistato**. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

La normativa prevede, altresì, due casi nei quali l'esonero è riconosciuto nella misura del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

In particolare, l'agevolazione piena è prevista ai datori di lavoro privati che assumono, **entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:**

1. studenti che hanno svolto presso il medesimo datore **attività di alternanza scuola-lavoro;**
2. studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di **apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.**

## *Esonero contributivo nel Mezzogiorno*

Il DDL Bilancio 2018 prevede, altresì, che i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che **non abbiano compiuto i 35 anni di età**, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero soggetti di **età superiore ai 35 anni**, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.



In tali casi, l'esonero contributivo di cui sopra sarà riconosciuto nella misura del 100%.

Quindi, l'esonero contributivo del 100% è riconosciuto in favore:

- degli under35 se residenti nelle regioni del Mezzogiorno su citati;
- degli over35, se residenti nelle regioni del Mezzogiorno su citati e privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

*Distinti saluti*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....* 